



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 240 del 16.10.2017

OGGETTO

CONCESSIONE USO GRATUITO LOCALI CENTRO LOTTI A MERCATALE A COOPERATIVA “NUVOLE” PER INIZIATIVA “STORYTIME – SING_ALONG_TIME”.

L'anno **2017** addì **16 (sedici)** del mese di **ottobre** alle ore 18.00 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, Dr.ssa Maria D’Alfonso.

Elenco dei presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CAVALLINI Consuelo	X		MOLDUCCI Chiara	X	
CIAPPI Roberto	X		VIVIANI Donatella	X	
MASTI Elisabetta	X				

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art.9 della Costituzione italiana, promuove lo sviluppo culturale della comunità sancascianese sia direttamente sia attraverso forme di sostegno nei confronti di soggetti che svolgono attività di carattere culturale ed educativo, mediante il finanziamento diretto di progetti, l'erogazione di contributi ed altre forme di supporto;
- l'Amministrazione Comunale ha in essere una convenzione con la Cooperativa “Nuvole” per lo svolgimento, presso il Museo Giuliano Ghelli di corsi e laboratori denominati “Storytime” che coniugano forme di apprendimento innovative con attività pratiche, di gioco e di laboratorio manuale;

Vista la richiesta del 18 settembre scorso, presentata dalla legale rappresentante della Cooperativa “Nuvole”, Valentina Cuboni, di utilizzare il Centro Lotti di Mercatale per lo svolgimento di un laboratorio denominato “Sing_Along_Time”, basato sulla tecnica dello *Storytelling* e del *learning trough experience*;

Preso atto che l'ufficio competente ha verificato che negli orari richiesti non vengono svolte altre attività, organizzate direttamente dal Comune né da parte di altre società sportive o associazioni, all'interno dei locali del Centro;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 78/2010, il quale recita che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196 del 31.12.2009, incluse le Autorità Indipendenti: “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che: “il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli Enti Territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi



di interesse della collettività locale di riferimento”, significando pertanto che ogni forma di contribuzione, sia diretta mediante esborso di denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all’Amministrazione, risulta vietata;

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Cassazione, secondo la quale: “rispetto alla sponsorizzazione, l’accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand’anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto dunque si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive”;

Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell’interesse della collettività, in consonanza con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 della Costituzione;

Specificato quindi che è ammissibile lo svolgimento da parte di terzi di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell’Ente Locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da altri soggetti destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione;

Dato atto che tale concessione costituisce un vantaggio economico indiretto in favore dei richiedenti;

Richiamata pertanto la deliberazione della G.C. n. 54 del 01.03.2010 con la quale è stata stabilita una tariffa oraria per l’utilizzo della palestra del Centro Lotti, pari a € 7,70;

Ritenuto di quantificare il valore del vantaggio economico indiretto di cui alle richieste sopra specificate nella somma indicativa di € 67,00, per la concessione gratuita della palestra di Centro Lotti;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000:

- responsabile del Servizio Cultura e Sport, in ordine alla regolarità tecnica
- responsabile dell’Ufficio Ragioneria e contabilità, in ordine alla regolarità contabile

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa riportati,

1. di concedere alla Cooperativa “Nuvole”, con sede in via del Pozzino 9/r a Firenze, l’uso gratuito del Centro Lotti di Mercatale, per lo svolgimento di quattro incontri-laboratori denominati “Storytime - Sing_Alone_Time”, previsti per il sabato mattina (ore 10-12:15), finalizzati all’apprendimento della lingua inglese;
2. di precisare che, a fronte della concessione dell’uso gratuito di detti spazi la cooperativa dovrà impegnarsi a realizzare, in data da concordare con l’Amministrazione, una iniziativa aperta a tutta la cittadinanza (lettura animata, laboratorio didattico e simili) nell’ambito di una delle manifestazioni che si svolgono a Mercatale;
3. di dare atto che il vantaggio economico indiretto per tale concessione è stimato nella somma indicativa di euro 67,00;



4. di precisare che rimangono a carico degli organizzatori le spese di pubblicizzazione, sorveglianza ed ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento dell'attività;
5. di dare atto che è fatto salvo l'obbligo del richiedente alla presentazione delle istanze per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti per l'iniziativa in questione;
6. di dare comunicazione della presente deliberazione al soggetto richiedente, a cura dell'ufficio responsabile del procedimento;
7. di trasmettere il presente atto, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire l'avvio dell'attività secondo il calendario proposto.



Deliberazione Giunta Comunale N. 240 del 16.10.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pescini

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Maria D'Alfonso

PUBBLICAZIONE

Il giorno **27.10.2017** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 27.10.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini

ESECUTIVITA'

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 27.10.2017 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 **in data 16.10.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 27.10.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Dr. Leonardo Baldini